

Regolamento del CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO “SISTEMI LOGISTICI” DI LIVORNO

D.R. 21 dicembre 2016, n.62814 - Emanazione

Articolo 1 – Costituzione e sede del Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno

1. Presso L’Università di Pisa è istituito, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, il Centro di Ateneo, denominato Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” (in forma abbreviata: Polo Universitario Sistemi Logistici).
2. Il Polo Universitario Sistemi Logistici ha la finalità di promuovere ed attuare la formazione a livello universitario, nel settore logistico e della portualità, nonché lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione nel medesimo ambito; gestisce e fornisce i servizi di interesse generale per l’Ateneo, individuati nel successivo art. 2.
3. Il Centro opera in collaborazione con la Fondazione Livorno, il Comune e l’Autorità Portuale di Livorno. I rapporti tra il Centro e gli Enti promotori sono regolati da un’apposita Convenzione.
4. Il Centro ha sede nel complesso residenziale di Villa Letizia, via dei pensieri, 60, in Livorno, di proprietà del Comune di Livorno. La concessione in uso dei locali e delle pertinenze di Villa Letizia al Centro è regolata da un’apposita Convenzione con il Comune di Livorno.

Articolo 2 – Compiti e funzioni del Centro

1. Il Polo Universitario Sistemi Logistici:
 - cura l’organizzazione operativa e la gestione relative:
 - al Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici e al Master universitario di primo livello in Gestione dei Sistemi Logistici, nonché alle attività volte allo sviluppo e valorizzazione di tali percorsi formativi (quali, convegni, seminari, workshop, corsi di lingua extracurricolari, esami di certificazione delle competenze linguistiche, tirocini formativi, visite guidate, scambi di studenti e docenti);
 - alla Biblioteca universitaria “M. Caponi”, in collaborazione con il Sistema bibliotecario di Ateneo;
 - alle attività di ricerca del Centro;
 - alla Segreteria studenti decentrata dell’Università di Pisa, con sede a Villa Letizia.
 - promuove e sviluppa, in conformità alle linee di indirizzo espresse dagli Enti promotori, ulteriori corsi universitari e di alta formazione, master, corsi di specializzazione, progetti per il perfezionamento professionale, rilevanti per la portualità e la logistica, anche in collaborazione ad altri enti ed istituzioni;
 - promuove lo sviluppo di studi e ricerche, connessi al settore logistico e della portualità ed il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese del territorio livornese;
 - favorisce l’internazionalizzazione delle attività di formazione e di ricerca nei suddetti ambiti;
 - realizza, anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo e/o istituzioni interessate, iniziative di carattere scientifico e divulgativo, su tematiche rilevanti per il territorio livornese.

Articolo 3 – Afferenze

1. Afferiscono al Centro i docenti dell’Università di Pisa, di cui all’elenco allegato in calce al presente Regolamento.
2. Possono afferire al Centro i docenti dell’Università di Pisa, interessati alle sue finalità, che ne facciano domanda motivata.

3. Le richieste di afferenza sono sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le afferenze non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia, comunicata dall'interessato al Direttore del Centro.
5. Qualora un docente afferente al Centro non partecipi né giustifichi la propria assenza ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro per due anni consecutivi, a partire dal momento in cui avviene l'afferenza, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, ne propone la decadenza al Consiglio di amministrazione, che delibera in merito.
6. Nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare alle attività del Centro anche studenti di dottorato, borsisti, contrattisti o assegnisti dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da Curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro, che le approva sentito il Consiglio del Centro.

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi di governo del Centro:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta

Articolo 5 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai docenti afferenti al Centro, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto da detto personale, da due studenti, designati dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dei Corsi di laurea, gestiti dal Centro, e da un rappresentante degli assegnisti del Centro, designato dagli stessi. Il rappresentante del personale dura in carica per quattro anni, quelli degli studenti per due anni e quello degli assegnisti per un anno; tali incarichi sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
2. E' facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti nelle materie utili al perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio esercita funzioni di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Centro, in osservanza degli indirizzi espressi dal Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3.
5. In particolare, il Consiglio:
 - approva annualmente la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro, unitamente agli altri prospetti economici e finanziari, utili per la definizione del bilancio di Ateneo, previo parere vincolante del Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3;
 - approva la relazione annuale sulle attività del Centro,
 - approva la stipula di contratti e convenzioni di interesse del Centro, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
 - delibera sulle proposte di afferenza;
 - designa i componenti della Giunta;
 - approva le proposte di modifica al presente Regolamento;
 - approva gli altri regolamenti di funzionamento di interesse del Centro;
 - propone le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di laurea, gestiti dal Polo, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio;
 - approva annualmente la proposta di programmazione didattica dei Corsi laurea, gestiti dal Polo, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio;

- propone l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di laurea e master universitari, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3;
- sostiene, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente, nel settore logistico e della portualità;
- promuove e coordina le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- promuove iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche, nel settore logistico e della portualità;
- definisce i criteri per l'impiego degli spazi e delle attrezzature del Centro;
- approva la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo del Centro.

6. Il Consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

7. Per il funzionamento delle sedute ordinarie del Centro, nonché la validità delle relative adunanze e deliberazioni, si osservano le norme di cui all'art. 51 dello Statuto.

8. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta risulti necessario per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri; in questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6 – Il Direttore

1. Il Direttore è designato dal Rettore fra i professori dell'Ateneo membri del Consiglio con regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. Il Direttore rappresenta il Centro; esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività del Centro; presiede il Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; dà esecuzione alle delibere dei suddetti organi; presenta annualmente al Comitato strategico e di indirizzo, di cui alla Convenzione, prevista dall'art. 1, comma 3, la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro, predisposta in collaborazione col Responsabile amministrativo, unitamente agli altri prospetti economici e finanziari, utili per la definizione del bilancio di Ateneo; predispone la relazione annuale sull'attività del Centro e la sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione dell'Università; adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva.

5. Il Direttore, ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, designa fra i professori componenti il Consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del vice è disposta con decreto rettorale. Il Direttore può inoltre attribuire specifiche mansioni a uno o più membri del Consiglio, in particolare con riferimento alla partecipazione ai programmi comunitari di ricerca.

6. Il Direttore nomina i rappresentanti degli studenti e degli assegnisti nel Consiglio, secondo le indicazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6 comma 1.

7. Il Direttore cura la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto, altresì, di quanto previsto nella Convenzione con il Comune di Livorno, di cui all'art. 1, comma 4; dispone, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore, di concerto

con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo; promuove le azioni opportune per il reperimento di fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati.

8. Il Direttore autorizza le missioni del personale tecnico-amministrativo del Centro e di quelle finanziate con fondi dei progetti di ricerca gestiti dal Centro; formula la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo del Centro.

9. Ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 7 – La Giunta

1. La Giunta è istituita con delibera del Consiglio, anche dietro richiesta del Direttore, per coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, con compiti istruttori.

2. Oltre al Direttore e al vice direttore del Centro, fanno parte della Giunta non più di altri cinque componenti designati dal Consiglio fra i suoi membri docenti.

3. I componenti della Giunta sono nominati, successivamente alla sua nomina, dal Direttore del Centro e decadono con la fine del suo mandato.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8 – La gestione amministrativa

1. Il Polo Universitario Sistemi Logistici è un Centro di gestione, dotato di autonomia gestionale, amministrativa e negoziale, da esercitarsi, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Per il raggiungimento delle finalità generali e degli obiettivi programmati, il Centro si avvale:

- delle risorse assegnate annualmente dall'Ateneo, comprensive della contribuzione studentesca derivante dai Corsi laurea, gestiti dal Centro;
- dei contributi erogati annualmente dagli Enti promotori, così come determinati nella Convenzione, di cui all'art. 1, comma 3;
- delle risorse provenienti dal finanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei, internazionali;
- delle risorse provenienti da altre attività di formazione e ricerca, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti;
- delle risorse derivanti da erogazioni liberali e donazioni, provenienti sia da soggetti interni che esterni all'Ateneo.

3. Al Centro può essere assegnato personale sia dell'area amministrativa che dell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

4. Le attività amministrative e contabili del Centro e il personale addetto sono definiti con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 9 – Laboratori scientifici e di ricerca del Centro

1. Presso il Centro possono essere istituiti Laboratori scientifici e di ricerca su specifiche aree tematiche, la cui disciplina è demandata ad un apposito Regolamento di funzionamento.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Centro. E' trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.